



Krb
02/5/2008
06/6/2008
S. J. ...

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO

DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

(allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 02.04.2008 numero 19)

Articolo 1

- Gestore del Servizio -

Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), con contratto stipulato il _____, Repertorio numero _____, ha affidato alla Società _____ di seguito denominata "Gestore" l'attività di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio comunale.

L'affidamento scadrà il giorno _____.

Articolo 2

- Norme per la predisposizione dei punti di fornitura del gas -

La predisposizione dei punti di fornitura del gas naturale è disciplinata dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta saranno stabilite.

Le condizioni di seguito riportate potranno subire modifiche nel corso del contratto tra il Comune ed il Gestore. La comunicazione di dette modifiche avverrà mediante avvisi pubblici o con altri mezzi idonei per le comunicazioni ai clienti/utenti.

Il presente regolamento è integrato dalle norme emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Deliberazione 2 marzo 2000 n° 47 riguardante la direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale e Deliberazione 28/12/2000 n° 236 riguardante la direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas).

Articolo 3

- Sistema di distribuzione del gas naturale -

La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Non sono ammesse forniture a forfait senza contatore.

Articolo 4

- Reti di distribuzione -

Le reti di distribuzione comprendono i tubi ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico o su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore, d'intesa con il Comune interessato, in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

La manutenzione è ad esclusivo carico del Gestore. Danni cagionati da terzi danno diritto al rimborso delle spese di riparazione degli oneri per il gas disperso e delle spese riflesse.

L'onere per la costruzione di nuove tubazioni stradali del gas richieste dai lottizzanti in ottemperanza alle disposizioni comunali deve essere a completo carico del richiedente.

In contemporaneità alla presentazione della richiesta all'Amministrazione del nuovo insediamento urbanistico, dovranno essere inoltrati al Gestore tutti gli elementi atti alla valutazione della possibilità di fornitura del servizio. Il Gestore darà il proprio parere, con le relative prescrizioni, in merito all'approvazione dell'insediamento secondo quanto stabilito dal contratto di servizio tra Comune e Gestore.

Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore.

All'atto della consegna degli impianti da parte del costruttore verrà redatto un apposito verbale, corredato dai certificati di collaudo delle reti e del certificato di origine dei materiali.

Le reti costruite dal Gestore nelle lottizzazioni rimangono di proprietà dei lottizzanti, e così ogni onere di manutenzione fino alla data del collaudo da parte del Comune che provvederà a consegnarle in gestione all'Affidatario.

Articolo 5

- Allacciamenti -

Le derivazioni di presa comprendono i tubi, con i loro rispettivi accessori. Esse si staccano dalle reti di distribuzione, per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Gestore - entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano - concede la fornitura del gas. Le richieste di allacciamento in zone o strade non servite non impegnano il Gestore. Il Gestore sulla base del contratto stipulato con il Comune redigerà annualmente il programma di interventi per la estensione del servizio. Qualora sia richiesta l'estensione del servizio in vie o località non rientranti nei programmi concordati con il Comune, il Gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo sulla spesa di costruzione della tubazione stradale. L'entità e le modalità di pagamento dei contributi saranno determinate dal Gestore secondo le modalità dello stesso contratto per l'affidamento del servizio.

La derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dal Gestore, che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi in vigore all'atto della esecuzione dei lavori, con eventuale esclusione dello scavo ed opere edili se eseguite dall'utente.

L'impianto rimane affidato al Gestore che se ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo al termine della sua vita utile, tubazione e contatore compresi.

Per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato, oppure imposte da ragioni tecniche comunque provocate dall'utente, sarà chiesto, nei limiti consentiti dalle leggi, un contributo nella misura e con le modalità in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

In tutti i casi di costruzione, rinnovo, manutenzioni, riparazioni, modifica dell'impianto di derivazione le competenze e le relative assunzioni di spesa dovranno avvenire come riportato al successivo articolo 6.

Il proprietario dell'immobile servito è obbligato a consentire il passaggio, l'appoggio o l'infissione su immobili di sua proprietà, delle derivazioni del Gestore, senza che ciò comporti diritto alcuno per l'utente o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente, se diverso dal proprietario, dovrà allegare copia della autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o le tubazioni.

In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, motivandola opportunamente.

Il Gestore, dopo i sopralluoghi necessari, presenterà all'interessato l'importo del contributo di allacciamento.

Il valore del contributo può variare, qualora all'atto esecutivo dell'opera, vi siano variazioni di tracciato rispetto a quanto precedentemente preventivato.

I preventivi per determinare i contributi di allacciamento - salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 - sono gratuiti.

La misurazione per i preventivi di allacciamento verrà effettuata dalla mezzeria della strada.

Il proprietario dell'immobile è tenuto a conservare con diligenza l'impianto e le apparecchiature costituenti l'allacciamento poste nella sua proprietà.

Articolo 6

- Norme per l'esecuzione delle derivazioni -

Spetta al Gestore di determinare il punto di derivazione della presa, i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell'utente. In caso avvenga una maggiorazione del consumo e la presa ed il misuratore non risultassero più sufficienti, il Gestore provvederà alla loro sostituzione con altri di maggior diametro a spese dell'utente. Di norma l'allacciamento termina al limite della proprietà, punto in cui viene posto il gruppo di intercettazione ed i contatori di utenza. Qualora, in casi

eccezionali, non risultasse possibile collocare il contatore al limite della proprietà le spese per ripristini, opere murarie, tinteggiature, ecc., sono a carico dell'utenza.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Gestore, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie necessarie per la parte insistente in proprietà privata. Il rifacimento del tratto di rete dal contatore all'unità immobiliare a seguito di spostamento dei contatori rimane a totale carico dell'utente. In caso di esecuzione di interventi di rifacimento o potenziamento delle reti esistenti, il Gestore può a sue spese disporre lo spostamento dei gruppi di lettura (contatori), secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e quelle per la rimozione del materiale utilizzato. La manutenzione delle opere di derivazione per la fornitura del gas è a totale carico del Gestore fino al misuratore compresi gli interventi in proprietà privata (scavi, rinterrati, opere murarie, ecc.).

Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni, provocati dall'utente, dal proprietario o da terzi, il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni o parti di esse.

Articolo 7

- Norme per gli impianti interni -

Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente a valle degli apparecchi di misura.

I proprietari o gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori iscritti regolarmente negli appositi albi professionali della Camera di Commercio.

Gli installatori, nella esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme vigenti, ai principi della buona tecnica ed a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore e sono responsabili per eventuali danni a persone o a cose conseguenti a deficienza degli stessi impianti interni. In particolare dovranno attenersi alle vigenti disposizioni per quanto attiene le certificazioni in materia di conformità alle norme di buon esercizio e sicurezza.

Il Gestore, per quanto di sua competenza, a tutela della sicurezza ed incolumità, si riserva la facoltà di emanare, in qualunque momento, speciali norme per la realizzazione, l'ampliamento, modifica e manutenzione degli impianti interni.

Il proprietario dell'immobile garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.

Qualora gli impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore è tenuto a rifiutare o sospendere - previo avviso - la fornitura del gas.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.

L'effettiva erogazione della fornitura è subordinata alla presentazione da parte dell'utente di una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato o dall'installatore, attestante la buona esecuzione dell'impianto di ricezione, in ogni sua parte secondo le normative vigenti.

E' vietato utilizzare le condutture del gas, comunque isolate da terra mediante giunti dielettrici, come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi, culturali o simili, feste pubbliche o private, devono essere presentate al Gestore corredate della indicazione di un installatore o tecnico iscritto negli appositi albi professionali o tecnico comunale, cui competerà la realizzazione dell'impianto interno; l'attivazione della fornitura è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del suddetto installatore attestante che l'impianto di distribuzione a valle del contatore è costruito secondo le vigenti norme ed i principi della buona tecnica.

Articolo 8

- Modifiche -

Il Gestore può disporre in qualsiasi momento eventuali modifiche degli impianti fino al contatore d'utenza che ritenga necessarie al corretto funzionamento degli impianti stessi. L'utente è tenuto ad eseguire eventuali e conseguenti modifiche a valle del contatore entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione, previo avviso e motivandola, finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto. In questo caso l'utente non può reclamare danni o considerarsi svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore nel caso intenda apportare modifiche che coinvolgono l'ubicazione del contatore.

Articolo 9

- Controlli -

Il Gestore ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata.

Il personale del Gestore, munito di tessera di riconoscimento e possibilmente previo appuntamento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo non motivato, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Articolo 10

- Richiesta di allacciamento -

La richiesta di allacciamento alla rete del gas sarà formulata dagli interessati fornendo tutti i dati necessari.

L'attivazione della fornitura presuppone l'esistenza dell'impianto interno regolare, il deposito della certificazione di conformità secondo le disposizioni di legge e le richieste del Gestore, mancante solo dell'apparecchio di misura.

In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme stabilite, sempre che le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare la nuova richiesta.

L'utente deve dichiarare all'atto della richiesta di allacciamento, l'uso che intende fare del gas.

E' vietata l'utilizzazione del gas per usi diversi da quelli dichiarati.

L'utente è responsabile dell'effettivo impiego del gas secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

La somministrazione inizierà solo dopo la stipulazione di specifico contratto tra il gestore e la Società di vendita.

Con la sottoscrizione della domanda di allacciamento il cliente accetta tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 11

- Contratto di fornitura, durata e disdetta -

Il Gestore svolge esclusivamente attività di distribuzione del gas. Il cliente finale potrà stipulare il contratto di fornitura con la Soc. di vendita che avrà scelto tra quelle presenti sul libero mercato. Secondo le decorrenze temporali fissate dalla Legge Regionale 2/2002.

Il cliente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione alla Società di vendita con la quale ha stipulato lo stesso contratto, che

provvederà al rilievo del consumo ed a richiedere al Gestore la chiusura del misuratore. In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione alla Società di vendita per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e di eventuale subentro.

Articolo 12

- Apparecchi di misura -

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune ed affidati in gestione con tutti gli altri impianti al Gestore fino alla scadenza del contratto di servizio con il Comune. Tipo, portata e sistemi di misura sono stabiliti dal Gestore stesso in relazione alle caratteristiche della fornitura.

Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga giustificato senza obbligo di preavviso.

Articolo 13

- Posizione e custodia degli apparecchi -

Gli apparecchi di misura e l'eventuale riduttore della pressione sono collocati nel luogo e nella posizione più idonea stabilita dal Gestore anche in relazione alla necessità di garantire il facile accesso al personale addetto. Nel rispetto della normativa vigente il misuratore verrà collocato all'esterno al limite della proprietà ed in tal caso l'utente è tenuto ad assicurare adeguata protezione allo stesso ed all'eventuale riduttore mediante apposito manufatto, da collocarsi a sue spese una volta in possesso dell'eventuale autorizzazione edilizia.

Il Gestore può disporre lo spostamento degli apparecchi, a spese dell'utente, qualora gli stessi si vengano a trovare in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo:

- a) alla sospensione immediata dell'erogazione;
- b) ad azione giudiziaria contro di esso.

L'utente è responsabile di tutti i danni cagionati alle apparecchiature qualora queste siano poste in posizione di sua esclusiva pertinenza.

Articolo 14

- Guasti agli apparecchi di misura ed accessori -

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo casi di danneggiamento per dolo o per incuria, sono a carico del Gestore. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Articolo 15

- Lettura dei misuratori -

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare in qualsiasi momento, al personale incaricato, dotato di tessera di riconoscimento, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita dagli incaricati della Società di vendita del gas con la quale l'utente ha stipulato il contratto di fornitura. Il Gestore ha comunque la facoltà di effettuare letture di controllo a sua discrezione, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

A richiesta del Gestore l'utente è tenuto ad effettuare la lettura del proprio contatore, trasmettendola al Gestore stesso, con le modalità che saranno indicate nel modulo di autolettura preventivamente autorizzato dal Comune.

Articolo 16

- Irregolare funzionamento del misuratore -

Qualora il contatore si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'utente darne immediato avviso al Gestore ed alla Società di vendita con la quale ha stipulato il contratto di fornitura gas.

Articolo 17

- Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente -

Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Gestore, dietro richiesta scritta, dello stesso utente o della Società di vendita con la quale ha stipulato il contratto di fornitura, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Gestore.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa UNI CIG, il Gestore addebiterà le spese di verifica secondo il prezzario allegato, nel caso i controlli siano stati eseguiti dal proprio

personale con contatore "campione", oppure addebiterà le spese effettivamente sostenute nel caso di verifiche effettuate presso Ditte specializzate.

Articolo 18

- Pagamenti -

Il Gestore non ha rapporti contrattuali con i clienti finali. Le prestazioni del Gestore per il vettoriamento del gas sulle reti locali fino ai misuratori degli utenti vengono compensate con l'applicazione delle tariffe di distribuzione di cui alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Per dette prestazioni di vettoriamento il Gestore emetterà regolari fatture alle Società di vendita presenti sul territorio che utilizzano la rete comunale affidata allo stesso Gestore.

Modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nel contratto stipulato tra Gestore e Società di vendita.

Articolo 19

- Diritto di sospensione della fornitura -

E' facoltà del Gestore di sospendere la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio.

Il Gestore, con un preavviso di 15 giorni al cliente finale e contestuale avviso al Comune, può sospendere la fornitura del gas in caso di inadempienze o morosità della Società di vendita nei confronti dello stesso Gestore, fatte salve le eventuali norme emesse dall'Autorità competente.

E'' facoltà dell'utente richiedere in qualsiasi momento la sospensione della fornitura.

Articolo 20

- Interruzione ed irregolarità del servizio -

Il Gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità.

Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture - come pure le oscillazioni di pressione, ecc. - dovute a cause non imputabili al Gestore, imprevedibili e/o indipendenti dalla normale condizione degli impianti non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni o rimborso di spese.

Articolo 21

- Reclami -

In caso di controversia ogni reclamo dovrà essere contestato al Gestore per iscritto.

Articolo 22

- Applicabilità del diritto comune -

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 23

- Obbligatorietà -

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione salvo all'utente il diritto di averne, su richiesta anche verbale, copia gratuita all'atto della sottoscrizione della domanda di allacciamento.

Articolo 24

- Variazioni e corrispettivi -

Ogni variazione, sia delle clausole del presente regolamento ovvero dei contributi a qualsiasi titolo dovuti, sarà adottata dal Gestore previa autorizzazione del Comune concedente.

Articolo 25

- Foro competente -

Per tutti gli effetti del presente regolamento, il Foro competente è quello di Catania.